



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 127 del 3 aprile 2024.

“Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Componenti del Comitato di sorveglianza negli Enti regionali in liquidazione coatta amministrativa”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 198, comma 1, rubricato “Organi della liquidazione amministrativa”;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 5 bis, dell'art. 15 rubricato “Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari”, aggiunto dall'art. 12, comma 6 bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art.



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

17 rubricato “Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale”;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'art. 12, comma 77, rubricato “Soppressione di enti e società”;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Legge di stabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 23 rubricato “Modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali”;

VISTO il decreto del Ministero della Giustizia del 25 gennaio 2012, n. 30 “Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo”;

VISTO la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 (Legge di stabilità regionale) e successive modifiche e, in particolare, l'art. 4 “Disposizioni in materia di enti in liquidazione”;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 11 rubricato “Misure per la razionalizzazione della gestione delle società partecipate”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 26 marzo 2014 “Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 – Art. 23, comma 3 – Istituzione dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni”;

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 7 settembre 2023 “Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

delle procedure di liquidazione coatta amministrativa” e il relativo decreto di attuazione del Presidente della Regione n. 583/GAB del 9 novembre 2023;

VISTA la nota prot. n. 1491 del 20 marzo 2024, con la quale l’Assessore regionale per l’economia trasmette alla Giunta regionale la proposta afferente i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Componenti del Comitato di sorveglianza negli Enti regionali in liquidazione coatta amministrativa;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'economia con la predetta nota, prot. n. 1491/2024, rappresenta: che, giusta previsione normativa di cui al comma 5 bis dell'art.15 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, è stata estesa agli Enti sottoposti a vigilanza delle Regioni la disciplina della liquidazione coatta amministrativa; che al fine di procedere alla costituzione, ex art. 198, comma 1, del Regio Decreto n. 267/1942, dei Comitati di sorveglianza negli Enti regionali in liquidazione coatta amministrativa, occorre definire i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti, nonché, avuto riguardo alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, il numero massimo di componenti e la durata della carica; che analogamente a quanto definito per i compensi dei liquidatori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 354/2023 e al successivo Decreto Presidenziale n. 583/2023, propone, alla Giunta regionale, di determinare i compensi spettanti ai Componenti del Comitato di sorveglianza negli Enti regionali in liquidazione coatta amministrativa, prevedendo una quota remunerativa fissa e una quota remunerativa variabile con i criteri e le modalità meglio descritte e puntalmente declinate nella predetta nota prot. n. 1491/2024 e che venga fissata in anni tre e, comunque, non oltre la durata del mandato del Commissario per la liquidazione coatta amministrativa, la durata dell'incarico dei Componenti del Comitato in trattazione, mentre in ordine al numero massimo di componenti del predetto Comitato è opportuno prevedere che lo stesso non possa essere superiore alle tre unità;

RITENUTO di approvare la proposta nei termini sopra descritti,

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare i criteri, di cui alla nota prot. n. 1491 del 20 marzo 2024 dell'Assessore regionale per l'economia, costituente allegato alla presente deliberazione, per la determinazione e la liquidazione del compenso spettante ai Componenti del Comitato di sorveglianza negli Enti regionali in liquidazione coatta amministrativa, il quale deve essere composto da tre unità e la cui durata degli incarichi è fissata in anni tre e, comunque, non oltre la durata del mandato del Commissario, prevedendo una quota remunerativa fissa e una quota remunerativa variabile.

Il Segretario

GV/ ROCCELLA

Il Presidente

SCHIFANI



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE

Prot. n° 1491 del 20/03/2024

Oggetto: Determinazione dei compensi dei componenti del comitato di sorveglianza negli enti regionali in liquidazione coatta amministrativa.

Alla Segreteria di Giunta regionale

e, p.c. All'on.le Presidente della Regione
per il tramite del Capo di Gabinetto

Il comma 5 bis all'art. 15 del D.L. 98/2011, convertito con L. n.111/2011, introdotto con legge n.108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021, ha esteso agli enti sottoposti a vigilanza delle Regioni la disciplina della liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 1 dell'art. 198 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, rubricato "*Organi della liquidazione coatta amministrativa*", prevede che, oltre al commissario liquidatore, venga nominato un Comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente tra i creditori.

Al fine di procedere alla costituzione dei Comitati di sorveglianza negli enti regionali in liquidazione coatta amministrativa è necessario prevedere il compenso da riconoscere ai componenti dei suddetti organi; il numero massimo di componenti e la durata della carica, avuto riguardo alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, nella considerazione che nel quadro normativo statale non si rinvencono disposizioni specifiche in merito.

Per la determinazione e la quantificazione dei compensi riferiti ai componenti del Comitato di sorveglianza negli enti regionali in liquidazione coatta amministrativa si propone, analogamente a quanto definito per i compensi dei liquidatori di cui alla Deliberazione della Giunta di Governo n. 354/2023 e al successivo Decreto Presidenziale n. 583/2023, di stabilire la misura dei compensi articolata con una parte fissa e una parte variabile, così come segue:

Ai componenti del Comitato di sorveglianza negli enti regionali in liquidazione coatta amministrativa viene corrisposta, a carico della liquidazione, un compenso annuo in prededuzione, imputato alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato, pari ad euro 1.500,00 quale parte fissa ed un compenso quale parte variabile determinato sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime:

a) euro 1.500,00, per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro;

b) euro 2.000,00, per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 7,5 milioni di euro;

c) euro 2.500,00, per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.

Il compenso spettante al presidente è maggiorato del 20%.

Il compenso è liquidato dal Commissario con cadenza annuale, nell'importo ragguagliato all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del Comitato di sorveglianza.

Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale.

Per "attivo realizzato" si intendono gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali e le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge ed in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale.

In ordine al numero massimo di componenti del Comitato di sorveglianza negli enti regionali in liquidazione coatta amministrativa è opportuno prevedere che non potrà essere superiore alle tre unità.

Infine, la durata dell'incarico dei componenti del Comitato di sorveglianza negli enti regionali in liquidazione coatta amministrativa è fissata in anni tre e comunque non può eccedere il mandato del Commissario per la liquidazione coatta amministrativa.

Si chiede, pertanto, di sottoporre la presente proposta di deliberazione all'esame della Giunta regionale di Governo.

L'Assessore
(FALCONE)

MARCO
FALCONE

Firmato digitalmente da
MARCO FALCONE
Data: 2024.03.20 14:58:20
+01'00'